



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE TRAMITE PROCEDURA
SINTEL ALL'AVV. ALESSANDRO BIAMONTE CONTRO IL
RICORSO AL TAR PROMOSSO DA BONELLI GUIDO,
TITOLARE UNICO DITTA INDIVIDUALE NADIA IMPRESA
COSTRUZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD.
CIG Z6426429B4**

Nr. Progr.

727

Data

19/12/2018

Proposta

744

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 19/12/2018

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Leg. vo 82/2005).

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE TRAMITE PROCEDURA SINTEL ALL'AVV. ALESSANDRO BIAMONTE CONTRO IL RICORSO AL TAR PROMOSSO DA BONELLI GUIDO, TITOLARE UNICO DITTA INDIVIDUALE NADIA IMPRESA COSTRUZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG Z6426429B4

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG Z6426429B4

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 04.12.2018 con la quale:

- si autorizzava il Sindaco *pro tempore* del Comune di Busto Garolfo a conferire mandato per la rappresentanza e la difesa legale nel ricorso al TAR promosso da Bonelli Guido, Titolare unico ditta individuale Nadia Impresa Costruzioni di Bonelli Guido con sede in Milano, Via Celio 2, all'Avv. Alessandro Biamonte, in qualità di professionista esperto in possesso delle competenze necessarie per l'assolvimento dell'incarico;
- si dava atto che con successiva determinazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali si sarebbe provveduto all'affidamento dell'incarico legale ed all'assunzione dell'impegno di spesa;

visto l'art.37 del d.lgs n.50/2016 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad €.40.000,00 è possibile procedere direttamente, fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in ordine agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico legale all'Avv. Alessandro Biamonte, con Studio in C.so Umberto I, 35 – 80133 Napoli e Via Maddalena n. 1 presso Vitale & Partners – 20122 Milano, alle condizioni di cui all'allegata offerta pervenuta tramite procedura SINTEL ID n. 104885652, nonché alle condizioni dell'allegato schema di disciplinare di incarico, comportanti la somma di €.3.500,00 oltre diritti previdenziali 4% IVA al 22% per un totale di €.4.440,80;

Ritenuto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa con imputazione al cap. 1235/145 c.p.c. U.1.03.02.11.006 Missione 01 Programma 11 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza per la somma di **€ 4.440,80** nonché di **€ 650,00** per il contributo unificato previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio al TAR, da versare mediante F24 Elide;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Richiamato il Decreto Sindacale n.11 in data 26.04.2018 con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Area risorse strumentali;

Visto il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 06.03.2018 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e suoi allegati;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'incarico legale all'Avv. *Alessandro Biamonte, con Studio in C.so Umberto I n.35 – 80133 Napoli e Via Maddalena n. 1 presso Vitale & Partners – 20122 Milano*, contro il ricorso al TAR promosso da Bonelli Guido, Titolare unico ditta individuale Nadia Impresa Costruzioni con sede in Milano, per l'importo di €3.500,00 oltre contributo CNPA 4% ed IVA 22% per un totale di **€. 4.440,80** alle condizioni di cui all'offerta pervenuta tramite l'allegata procedura SINTEL ID n. 104885652, nonché alle condizioni dell'allegato schema di disciplinare di incarico che contestualmente si approva;
2. di assumere l'impegno di spesa di **€. 4.440,80**, nonché di **€. 650,00** per il contributo unificato previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio al TAR, da versare mediante F24 Elide, con imputazione al cap. 1235/145 c.p.c. U.1.03.02.11.006 Missione 01 Programma 11 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
5. di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
6. di disporre la comunicazione al professionista interessato dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
7. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo

Documento d'offerta

Rappresentanza e difesa legale nel ricorso al TAR

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Rappresentanza e difesa legale nel ricorso al TAR
<i>Nome Ente</i>	Comune di Busto Garolfo
<i>Identificativo della procedura</i>	104885652

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	Avv. Alessandro Biamonte
------------------------	--------------------------

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	parametro amministrativo (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare la documentazione richiesta nei documenti di gara firmata digitalmente
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	mod. A offerta compilata.pdf.p7m Dimensioni: 940 KB Firmatari: BIAMONTE ALESSANDRO Hash(MD5-Base64): 4o4T/+VkVdAXIFYXy3OFCw== Hash(SHA-1-Hex): b7d004e44b7debe588ddbdf4b30dd5200c119972 Hash(SHA-256-Hex): 68172e6299a70fb34ee260ff0861a1c-58ed5ddd16252dcad783ab29aedf09164 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica</i>	3.500,00000 EUR
<i>Base dell'asta</i>	EUR

Disciplinare d'incarico per il patrocinio e la difesa legale del Comune nella causa promossa nei confronti di Bonelli Guido Titolare unico ditta individuale Nadia Impresa Costruzioni di Bonelli Guido con sede in Milano Via Celio 2;

fra

il **COMUNE DI BUSTO GAROLFO** (c.f. e P. Iva 00873100150), con sede in Busto Garolfo, Piazza A Diaz 2, , qui rappresentato dall'Arch. Andrea Fogagnolo, nella sua qualità di Responsabile dell'Area risorse strumentali,

e

l'**AVV. ALESSANDRO BIAMONTE** (P. Iva 0711344639, c.f. BMNLSN70R10F839N), nato il 10/10/1970 a Napoli, con Studio in 20123 Milano – Piazza Borromeo n. 12 – FDL Studio Legale e Tributario,

Premesso

che il Comune di Busto Garolfo ha originariamente avviato un'azione giudiziaria nei confronti di Bonelli Guido Titolare unico ditta individuale Nadia Impresa Costruzioni di Bonelli Guido con sede in Milano, Via Celio 2 finalizzata al risarcimento del danno subito in conseguenza della mancata ottemperanza all'obbligo di cessione di un fabbricato di superficie pari a mq. 787,50, adibito a parcheggio pubblico coperto, sito in via verdi angolo via Arconate, così come previsto dalla convenzione urbanistica stipulata il 29 settembre 2005; alla scadenza della convenzione urbanistica, atteso l'inadempimento definitivo, il Comune di Busto Garolfo ha ulteriormente ampliato l'incarico ai fini dell'instaurazione del giudizio per motivi aggiunti finalizzato all'accertamento dell'inadempimento complessivo degli obblighi discendenti dalla medesima convenzione. Sennonché, il soggetto attuatore privato ha promosso un giudizio con il quale ha chiesto accertarsi l'avvenuta scadenza della convenzione e condannarsi l'amministrazione alla restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. Attesa la necessità di contraddire a tale inopinata pretesa, che si pone in contrasto con la disinvolta volontà del privato a sottrarsi alle conseguenze connesse al suo palese e inescusabile inadempimento, già puntualmente contestata in sede giudiziaria dal Comune di Busto Garolfo per il patrocinio dell'Avv. Alessandro Biamonte,

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico viene conferito per la rappresentanza e difesa del Comune di Busto Garolfo nel giudizio descritto in premessa e per l'espletamento di tutte le connesse attività.

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'attività di assistenza e rappresentanza giudiziale sarà prestata con carattere professionale e con piena autonomia di giudizio, il difensore svolgerà l'incarico personalmente, avvalendosi della propria organizzazione di studio.

ART. 3 - COMPENSO

Il legale si impegna ad applicare e percepire per l'incarico la somma forfettaria di seguito indicata in relazione allo stato di sviluppo della controversia:

a) fase di studio e presentazione del ricorso: **€ 1.300,00**

si conclude con la notificazione del ricorso alla controparte

b) fase istruttoria : **€ 700,00**

si conclude con la fase di deposito in cancelleria della memoria di precisazione delle conclusioni

c) fase decisionale: **€ 1.500,00**

si conclude con la trasmissione al Comune della decisione finale del giudice sulla causa o con la sottoscrizione delle parti dell'atto conciliativo in caso di accordi stragiudiziali.

Il pagamento del compenso per ciascuna fase avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura fiscalmente regolare che non potrà essere presentata prima della scadenza del termine della fase alla quale si riferisce la prestazione.

Sono a carico del Comune l'Iva e il contributo previdenziale nella misura di legge.

Le spese per imposte e contributi dovuti dal Comune per l'avvio e la conduzione della causa, saranno versate direttamente dal Comune mediante F24 Elide.

Le parti convengono che il compenso sopra stabilito remunera tutte le prestazioni svolte dal professionista per il buon adempimento dell'oggetto del presente contratto senza che nulla lo stesso possa pretendere a integrazione per spese o ulteriori compensi se non espressamente previsti in altre parti del presente contratto.

Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla legge 13.8.2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta legge, e si riserva di comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato ed i nominativi di coloro che possono operare sul conto contestualmente alla nota pro forma.

Art. 4 – ATTIVITA' SPECIALISTICHE

Qualora dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, l'acquisizione di prestazioni specialistiche, non riconducibili a quelle tipiche della professione di avvocato, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune che provvederà a individuare l'esperto assumendo a suo carico il relativo compenso, sempreché per l'urgenza di provvedere non autorizzi il professionista ad acquisire la relativa consulenza.

L'espletamento delle suddette prestazioni specialistiche sarà subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Busto Garolfo circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio determinare la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 3 per l'incarico principale.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervento di deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute per conto del Comune, secondo quanto già specificato al precedente art. 2), risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale.

Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

IL Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte; dichiara, altresì che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

L'incaricato dichiara di essere a conoscenza del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Busto Garolfo approvato con deliberazione di G.C. n. 158 del 23/12/2013, visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune, accettando di rispettare per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente atto, gli obblighi e le prescrizioni in essi contenuti.

Ai fini della determinazione della misura del compenso, il professionista incaricato dichiara di non rivestire cariche elettive in Enti locali dell'ambito metropolitano di Milano, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni diverso cambiamento.

Art. 8 – REVOCA/RINUNCIA ALL'INCARICO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessario fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti al precedente art. 3. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 13.8.2010 n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale, ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'incarico disciplinato con il presente atto.

Art. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista dà atto di essere assicurato con polizza nr. 292536393 del 19.11.2009 con scadenza il 19.11.2017 e con massimale di copertura euro 750.000 (settecentocinquantamila/00), a copertura di ogni rischio inerente alle attività professionali oggetto dell'incarico. sottoscritta con la compagnia di assicurazione Assicurazioni Generali S.p.A., obbligandosi al rinnovo alla data di scadenza e a trasmettere copia del nuovo contratto.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione de dati personali".

Lo stesso professionista è incaricato dal Comune a trattare i dati personali nei limiti consentiti dal citato D.lgs nr.196/2003 se necessario per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto.

Art. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed ai disposti di cui all'art. 2233 c.c. in punto di determinazione dei compensi.

Art.12 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Busto Arsizio.

Art. 13 – SPESE ED AVVERTENZE FISCALI

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

L'efficacia del presente atto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione da parte del Comune.

Fino a tale data avrà valore di proposta irrevocabile per il professionista che lo sottoscrive per la durata di trenta giorni dalla sua presentazione al Comune, decorsi i quali senza che sia intervenuta l'accettazione comunale, s'intenderà revocata dal proponente.

Avv. Alessandro Biamonte

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

per il Comune di Busto Garolfo: *Arch. Andrea Fogagnolo*

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare le clausole sub 3,4,5,7 e 8 ed a tal fine le sottoscrivono espressamente

Redatto in formato elettronico e sottoscritto in forma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2015